

**L. 7 agosto 1990, n. 241 recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

---

(...)

Capo III  
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

**Art. 7**

*Comunicazione di avvio del procedimento* <sup>(27)</sup> <sup>(28)</sup>

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'*articolo 8*, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. <sup>(29)</sup>

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

---

(27) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. g)*, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(28) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 4, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*.

(29) Ai sensi dell'*art. 15, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166*, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, quanto disposto dal presente articolo si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.

---

**Art. 8**

*Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento* <sup>(30)</sup> <sup>(32)</sup>

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'*articolo 2, commi 2 o 3*, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; <sup>(31)</sup>

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; <sup>(31)</sup>

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

---

(30) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. h)*, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(31) Lettera inserita dall'*art. 5, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

(32) Vedi, anche, l'*art. 2, comma 4, D.L. 28 aprile 2009, n. 39*.

---